

Per quanto riguarda l'asserita origine da Dubai, la ricorrente afferma che le istituzioni hanno commesso un errore di diritto nel valutare erroneamente l'origine. Infatti la Commissione si è asseritamente basata sul criterio dell'esistenza, o meno, di una variazione della voce tariffaria interessata, mentre secondo la ricorrente, i criteri pertinenti sono i seguenti:

- i. ultima lavorazione sostanziale o ultimo intervento sostanziale;
- ii. l'intervento deve essere giustificato sotto il profilo economico;
- iii. l'intervento deve essere effettuato in un'impresa equipaggiata allo scopo, e
- iv. l'intervento deve portare alla fabbricazione di un prodotto nuovo o costituire una fase importante di fabbricazione.

Inoltre, vi sarebbero state sanzioni meno gravose della revoca dell'impegno di prezzo, come la richiesta di un dazio antidumping da parte delle autorità doganali degli Stati membri o l'imposizione della condizione che le esportazioni da Dubai di cavi di trefoli indiani sarebbero state bloccate.

La ricorrente lamenta pertanto un errore di diritto, una mancanza di motivazione, uno sviamento di potere e una violazione del principio di proporzionalità.

(¹) Decisione della Commissione 13 agosto 1999, 1999/572/CE, che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, della Repubblica di Corea, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina (GU L 217, pag. 63).

(²) Decisione della Commissione 22 dicembre 2005, 2006/38/CE, recante modifica della decisione 1999/572/CE che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, dell'India (GU del 26.01.2006, L 22, pag. 54).

(³) Regolamento (CE) del Consiglio 23 gennaio 2006, n. 121, recante modifica del regolamento (CE) n. 1858/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, dell'India (GU L 22, pag. 1).

Ricorso presentato il 25 aprile 2006 — British Nuclear Group Sellafield/Commissione

(Causa T-121/06)

(2006/C 154/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Nuclear Group Sellafield Limited (Sellafield, Regno Unito) (rappresentanti: J. Percival, A. Renshaw, J. Isted e G. Bushell, Solicitors, e R. Plender, Barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione impugnata; o,
- in subordine, annullare le misure di cui agli artt. 2, 3 e 4 della decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento; e
- disporre ogni altra misura che il Tribunale considererà adeguata.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 15 febbraio 2006, relativa a un procedimento d'applicazione dell'art. 83 del Trattato Euratom (BNG Sellafield Limited). Con tale decisione la Commissione ha pronunciato un richiamo ai sensi dell'art. 83, n. 1, lett. a), del Trattato EA. La ricorrente avrebbe infranto talune disposizioni del detto Trattato e del regolamento (Euratom) 302/2005 (¹) in ordine agli specifici obblighi di dichiarazione ad essa incombenti e all'accesso a certi impianti. La Commissione ha pertanto invitato la ricorrente a mettere in atto apposite misure entro il termine fissato nella decisione impugnata.

A sostegno del ricorso British Nuclear Group Sellafield adduce, in primo luogo, l'incompetenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata e le misure imposte. La Commissione non sarebbe legittimata a disporre tali misure, comprese quelle concernenti i principi di controllo di qualità e quelle relative al sistema di contabilità e al controllo delle materie nucleari, in quanto esulerebbero dall'ambito d'applicazione dell'attuale disciplina del controllo di sicurezza.

La ricorrente sostiene, poi, che la convenuta ha violato il principio di sussidiarietà poiché le misure da essa imposte usurpavano la competenza delle autorità nazionali interessate.

La decisione impugnata sarebbe, inoltre, fondata, in tutto o in parte, su questioni attinenti piuttosto alla sicurezza che al controllo di sicurezza, sicché per la sua adozione non sarebbe l'art. 83 EA il giusto fondamento normativo.

In secondo luogo, la Commissione avrebbe infranto una regola procedurale fondamentale non conducendo un completo e corretto procedimento ex art. 83 EA. Essa non avrebbe informato la ricorrente delle sue obiezioni, non le avrebbe permesso un contraddittorio e avrebbe violato i suoi diritti della difesa.

In terzo luogo, nell'addebitare alla ricorrente una violazione degli obblighi relativi al controllo di sicurezza, la Commissione avrebbe infranto il Trattato Euratom e le sue norme d'applicazione per manifesto errore di valutazione e per violazione del principio di certezza del diritto.

In quarto luogo, la ricorrente deduce una violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento.

Infine, la Commissione avrebbe violato i diritti della difesa e al contraddittorio della ricorrente omettendo di informarla in tempo utile perché essa potesse svolgere osservazioni prima dell'adozione della decisione impugnata della sostanza delle misure sanzionatorie prese nei suoi confronti.

(¹) Regolamento (Euratom) della Commissione 8 febbraio 2005, n. 302, concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom (GU L 54, pag. 1)

Ricorso presentato il 28 aprile 2006 — Helkon Media/Commissione

(Causa T-122/06)

(2006/C 154/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Helkon Media AG (Monaco, Germania) [Rappresentante: avv. U. Karpenstein]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— condannare la Commissione delle Comunità europee a versare la somma di EUR 120 000 alla HELKON MEDIA AG in liquidazione;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Helkon Media AG in liquidazione, rappresentata dal suo curatore fallimentare, rivendica dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 238 CE, un diritto di pagamento derivante da un contratto riguardante il sostegno del settore cinematografico in base ad una clausola compromissoria contenuta nel suo allegato.

Secondo la ricorrente, tale diritto di pagamento non sarebbe estinto mediante la compensazione asserita dalla Commissione. La ricorrente sostiene inoltre che, in base al diritto tedesco, non sarebbe ammissibile una compensazione dopo l'apertura della procedura fallimentare. Infine, essa afferma che non ricorrerebbero le condizioni richieste per la compensazione.

Ricorso presentato il 28 aprile 2006 — Kapman/UAMI (rappresentazione di una lama di spada di colore blu)

(Causa T-127/06)

(2006/C 154/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kapman A.B. (Sandviken, Svezia) [Rappresentante: sig. R. Almaraz Palmero, lawyer]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 10 febbraio 2006 relativa al procedimento R 303/2004-2;

— condannare l'Ufficio a rimborsarle la tassa di ricorso;

— condannare l'Ufficio alle spese della presente causa, ivi comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo che rappresenta una lama di sega di colore blu per beni appartenenti alla classe 8 [lame di sega (per utensili azionati manualmente) — domanda n. 2 532 497]

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto, tra l'altro, la combinazione di forma e di colore provoca un eccezionale impatto visivo per il pubblico destinatario, cioè gli artigiani professionisti, ma non per il consumatore medio.